

Direzione Tecnica

Il Direttore

DISPOSIZIONE N° 90 del 16 APR 2000

“Modifiche alla Disposizione 24/2005 del 29/04/2005 relativa alla «Istruzione per l'Esercizio con gli Apparati Centrali Computerizzati per le linee AC/AV – ETCS L2 senza segnali fissi luminosi - Condizioni tecniche e disposizioni normative»”.

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l'atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00158 Roma

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

RFI Rete Ferroviaria Italiana - SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA
autorità dell'art. 2497 sexies comma 1 del D.Lgs. n. 188/2003


Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00158 Roma

Cap. Soc. € 1.000.000.000,00

Iscritta al Registro Imprese di Roma

cod. Fisc. 00158/00158/00158

La presente disposizione è composta di n. 6 pagine





VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che conferma al responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la relazione RFI-DTC-DNS\A0011\PI\2008\000441 del 7/4/2008 dei Responsabili delle competenti Strutture Operative Centrali della Direzione Tecnica, con cui si propone l'emanazione di una disposizione recante modifiche alla Disposizione 24/2005 del 29/04/2005 relativa alla «Istruzione per l'Esercizio con gli Apparati Centrali Computerizzati per le linee AC/AV – ETCS L2 senza segnali fissi luminosi – Condizioni tecniche e disposizioni normative»;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;


DELIBERA

Art. 1

Alla Parte I della Disposizione n. 24 del 29/04/2005 è apportata la seguente modifica:

- il quarto capoverso dell'art. 1 è così sostituito:

Le caratteristiche tecniche del nuovo apparato hanno consentito delle innovazioni nella logica di apparato che richiedono varianti alla vigente normativa. Le presenti disposizioni generali disciplinano le innovazioni introdotte, integrano e modificano quanto disposto dalle Istruzioni per l'Esercizio degli Apparati Centrali - Libro III Sez. 5ª (ACEI), dalle Istruzioni per il Servizio dei Deviatori e, per il personale della manutenzione, dall'Istruzione per l'Esercizio degli Apparati Centrali Libro I Sezione 2ª; per quanto non è espressamente riportato, valgono le norme vigenti. Sulla base delle presenti disposizioni vanno redatte le Istruzioni di dettaglio per l'esercizio





dell'ACC AC/AV relative a ogni singolo impianto, sulle quali dovranno essere evidenziate le eventuali specificità.

Art. 2

Alla Parte II della Disposizione n. 24 del 29/04/2005, all'art. 10 è apportata la seguente modifica:

- dopo il quinto capoverso è inserito il seguente capoverso:

Le Unità periferiche interessate devono prevedere l'impiego di idonei strumenti cartacei che consentono al personale del movimento e della manutenzione di aver facilmente la situazione aggiornata degli enti o meccanismi interessati ai lavori.

Art. 3

Alla Parte II della Disposizione n. 24 del 29/04/2005, all'art 11 sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 4 è così sostituito:


La richiesta di temporanea utilizzazione di un deviatoio deve essere fatta all'A.M. dal D.M. (o A.I.) in forma verbale.

Nella richiesta di temporanea utilizzazione deve essere indicato:

- l'ora, il numero del treno, la provenienza e destinazione, il binario interessato al movimento;
- il numero di ciascun deviatoio da utilizzare precisando se trattasi di deviatoio percorso, richiesto come laterale oppure compreso in zona di uscita;
- la posizione, normale o rovescia, in cui deve trovarsi ciascun deviatoio nei riguardi del movimento da effettuare, precisando sempre l'istradamento corrispondente a tale posizione "per la sinistra" o "per la destra".

La richiesta di benessere deve essere fatta per ogni movimento di treno (arrivo o partenza) ed in tale limite deve intendersi circoscritta la validità del benessere stesso.

Nel caso di temporanea utilizzazione di una comunicazione, deve essere indicato il solo deviatoio effettivamente percorso o ricadente nella zona di uscita (es. 1a). In tale evenienza, l'A.M. può dichiarare il controllo elettrico efficiente solo quando è valido per entrambi i deviatoi della comunicazione; il D.M. deve pertanto considerare realizzate la o le indipendenze normalmente garantite solo nel caso che l'A.M., nel concedere il benessere, abbia dichiarato efficiente il controllo elettrico e/o la fermascambiatrice meccanica e la tiranterie siano efficienti.





Nel caso che i deviatori debbano essere entrambi percorsi, oppure la comunicazione sia richiesta come laterale, devono invece essere sempre indicati entrambi i deviatori della comunicazione (es. 1a/1b).

Qualora un deviatoio sia interessato da due movimenti successivi di uno stesso treno (es: compreso in zona di uscita per il primo e percorso per il secondo), può essere richiesto un unico benestare per entrambi i movimenti. Per i deviatori interessati da entrambi i movimenti la concessione di un unico benestare è ammessa a condizione che il deviatoio debba essere utilizzato nella medesima posizione e sia in zona di uscita per il primo e percorso per il secondo.

Nel caso che il controllo del deviatoio non sia utilizzabile l'A.M. deve evitare che tale controllo pervenga nel posto di manovra Segnale virtuale.


Per l'utilizzazione di un deviatoio sotto revisione il D.M. potrà avvalersi, all'occorrenza e previa intese, dell'A.M. che dovrà provvedere a tutte le incombenze affidate nella circostanza al deviatore.

Nel caso di deviatoio richiesto come laterale o di uscita, il benestare può non essere richiesto qualora il DM si avvalga della funzione Tc1 o TxDev.

- Il primo, il secondo e il terzo capoverso del punto "I" del comma 4 sono così sostituiti:

L'AM, se è in grado di concedere il benestare, deve procedere come di seguito specificato.

- a) Quando ha la certezza che i dispositivi del controllo elettrico siano efficienti e che il controllo elettrico sia regolare, dopo aver provveduto a reinserire la chiave nell'unità bloccabile per i deviatori provvisti di dispositivi per la manovra a mano, deve richiedere la rimozione della funzione di esclusione stabilizzata dell'ente e, quindi, concedere il benestare utilizzando la seguente formula: **"Nulla osta per movimento treno da a con segnali a via libera salvo l'esistenza di altri impedimenti. Deviatoio n° in posizione normale/rovescia per la sinistra/destra con tiranteria e fermascambiatura meccanica efficienti. Controllo elettrico efficiente"**.
- b) Quando non esista la regolarità del controllo ma possa essere accertata l'avvenuta fermascambiatura meccanica, l'AM non deve reinserire la chiave nell'unità bloccabile per i deviatori muniti di dispositivo per la manovra a mano e deve concedere il benestare utilizzando la seguente formula **"Nulla osta per movimento treno da a con segnali disposti a via impedita. Deviatoio n° in posizione normale o rovescia per la sinistra o per la destra con tiranteria e fermascambiatura meccanica efficienti. Controllo non efficiente. Chiave ritirata e custodita"** e per i deviatori di percorso





- richiedere la rimozione della funzione di esclusione stabilizzata dell'ente.
- c) Quando non esista la regolarità del controllo e non possa essere accertata l'avvenuta fermascambiatrice meccanica, l'AM non deve reinserire la chiave nell'unità bloccabile per i deviatori muniti di dispositivo per la manovra a mano e deve concedere il benestare utilizzando la seguente formula **«Nulla osta per movimento treno da a con segnali disposti a via impedita. Deviatoio n° in posizione normale o rovescia per la sinistra o per la destra con tiranteria e fermascambiatrice meccanica inefficienti. (Aggiungendo se il deviatoio è percorso) Assicurato con fermascambio a morsa e cuneo/distanziatore – o dispositivo di bloccaggio. Controllo non efficiente. Chiavi ritirate e custodite»** e per i deviatori di percorso richiedere la rimozione della funzione di esclusione stabilizzata dell'ente.

Nel caso di deviatoio percorso o richiesto come laterale oppure compreso in zona di uscita il benestare deve essere dato nel caso a) in forma verbale mentre nei casi b) e c) in forma verbale, qualora esistano e siano regolarmente funzionanti i registratori vocali, o con emissione di mod. M 40 MAN in assenza o guasto dei registratori vocali.

Nel caso di deviatoio richiesto come laterale o compreso in zona di uscita, anche nel caso di cui al punto c), il fermascambio a morsa non deve essere applicato oppure l'eventuale dispositivo di bloccaggio non deve essere utilizzato.

- Il primo, il secondo e il terzo capoverso del punto "II" del comma 4 sono così sostituiti:

L'AM, se è in grado di concedere il benestare, deve procedere come di seguito specificato.

- a) Quando ha la certezza che la tiranteria sia integra ed il fermascambio a chiave sia efficiente ed il controllo elettrico sia regolare, l'A.M. deve reinserire la chiave nell'unità bloccabile e richiedere la rimozione della funzione di esclusione stabilizzata dell'ente e, quindi, concedere il benestare utilizzando la seguente formula: **«Nulla osta per movimento treno da a con segnali a via libera salvo l'esistenza di altri impedimenti. Deviatoio n° in posizione normale/rovescia per la sinistra/destra con tiranteria e fermascambiatrice meccanica efficienti. Controllo elettrico efficiente»**.
- b) Quando non sia regolare il controllo, ma la tiranteria sia integra e risulti possibile utilizzare il fermascambio l'AM non deve reinserire la chiave nell'unità bloccabile e deve concedere il benestare utilizzando la seguente formula: **«Nulla osta per movimento treno da a con segnali disposti a via impedita. Deviatoio n°..... in posizione normale/rovescia per la sinistra o per la destra con tiranteria e fermascambio efficienti e controllo elettrico non efficiente. Chiave ritirata e custodita»** e per i deviatori di percorso richiedere la





- rimozione della funzione di esclusione stabilizzata dell'ente.
- c) Quando non sia possibile utilizzare il fermascambio a chiave ma sia efficiente la tiranteria, l'AM non deve reinserire la chiave nell'unità bloccabile e deve concedere il benestare utilizzando la seguente formula: **«Nulla osta per movimento treno da..... a..... con segnali disposti a via impedita. Deviatoio n° .. in posizione normale o rovescia per la sinistra o per la destra con tiranteria efficiente e fermascambio non efficiente. Controllo elettrico non efficiente (Aggiungendo quando il deviatoio è percorso) Provvederò presenziamento (se impegnato di punta) o (in alternativa), Assicurato con fermascambio a morsa e cuneo/distanziatore – o dispositivo di bloccaggio. Chiavi ritirate e custodite»** e per i deviatoi di percorso richiedere la rimozione della funzione di esclusione stabilizzata dell'ente.
- d) Quando la tiranteria non è efficiente, l'AM non deve reinserire la chiave nell'unità bloccabile e deve concedere il benestare con la seguente formula: **«Nulla osta per movimento treno da a..... con segnali disposti a via impedita. Deviatoio n° ... in posizione normale o rovescia per la sinistra o per la destra. Tiranteria e fermascambio inefficienti. Controllo elettrico non efficiente (Aggiungendo quando il deviatoio è percorso) Assicurato con fermascambio a morsa e cuneo/distanziatore – o dispositivo di bloccaggio. Chiavi ritirate e custodite»** e per i deviatoi di percorso richiedere la rimozione della funzione di esclusione stabilizzata dell'ente.

Nel caso di deviatoio percorso o richiesto come laterale oppure compreso in zona di uscita il benestare deve essere dato nel caso a) in forma verbale mentre nei casi b), c) e d) in forma verbale, qualora esistano e siano regolarmente funzionanti i registratori vocali, o con emissione di mod. M 40 MAN in assenza o guasto dei registratori vocali.

Nel caso di deviatoio richiesto come laterale o compreso in zona di uscita, il fermascambio a morsa od il presenziamento oppure l'utilizzo del dispositivo di bloccaggio non è mai necessario.

Art. 4

Alla Parte II, della Disposizione n. 24 del 29/04/2005 è apportata la seguente modifica:

- l'art. 13 è soppresso.

Art. 5

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 0,01 del 1/7/2008.

Michele Mario Elia

